

Legge federale sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI)

Modifica del 19 dicembre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2007¹,
decreta:

I

La legge del 25 giugno 1954² sui brevetti è modificata come segue:

Art. 8a cpv. 2, secondo periodo

² ... È fatto salvo l'articolo 9a capoverso 3.

Art. 8b, secondo periodo

... Sono fatti salvi gli articoli 1a capoverso 1 e 9a capoverso 3.

Art. 9a

II. In particolare ¹ Se una merce protetta da brevetto è immessa in commercio in Svizzera o nello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso, tale merce può essere importata e utilizzata o rivenduta in Svizzera a titolo professionale.

² Se un dispositivo che consente l'applicazione di un procedimento protetto da brevetto è immesso in commercio in Svizzera o nello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso, il primo e ogni successivo acquirente del dispositivo sono autorizzati ad applicare tale procedimento.

³ Se materiale biologico protetto da brevetto è immesso in commercio in Svizzera o nello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso, tale materiale può essere importato e riprodotto in Svizzera nella misura necessaria per consentirne l'utilizzazione cui è destinato. Il materiale così ottenuto non può essere utilizzato per un'ulteriore riproduzione. È fatto salvo l'articolo 35a.

¹ FF 2008 247

² RS 232.14

⁴ Se una merce protetta da brevetto è immessa in commercio al di fuori dello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso e la protezione brevettuale riveste un'importanza secondaria in considerazione delle caratteristiche funzionali della merce, questa può essere importata a titolo professionale. Se il titolare del brevetto non rende verosimile il contrario, si presume che la protezione brevettuale rivesta un'importanza secondaria.

⁵ Nonostante i capoversi 1–4, una merce protetta da brevetto può essere immessa in commercio in Svizzera soltanto con il consenso del titolare del brevetto se, in Svizzera o nel Paese di immissione in commercio, il prezzo di tale merce è stabilito dallo Stato.

II

La legge del 15 dicembre 2000³ sugli agenti terapeutici è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 3

Abrogato

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 dicembre 2008

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2008

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi

Il presidente: Alain Berset

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il segretario: Philippe Schwab

Data di pubblicazione: 6 gennaio 2009⁴

Termine di referendum: 16 aprile 2009

³ RS 812.21

⁴ FF 2009 197